

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4800 del 09/10/2020
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - ENTE COMUNE DI RAVENNA - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AD USO PERCORSO CICLO/PEDONALE PROTETTO CON SOPRAELEVAZIONE SOMMITA' ARGINALE INTERESSATA - ARGINE DESTRO FIUMI UNITI - LOCALITA' LIDO DI DANTE IN COMUNE DI RAVENNA (RA) - PROCEDIMENTO N. RA19T0007.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4963 del 09/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno nove OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.



SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

**AREE DEMANIO IDRICO – ENTE COMUNE DI RAVENNA - CONCESSIONE PER
OCCUPAZIONE AD USO PERCORSO CICLO/PEDONALE PROTETTO CON
SOPRAELEVAZIONE SOMMITA' ARGINALE INTERESSATA - ARGINE DESTRO FIUMI UNITI -
LOCALITA' LIDO DI DANTE IN COMUNE DI RAVENNA (RA) - PROCEDIMENTO N.
RA19T0007.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), con particolare riferimento all'art. 115;
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in parti-

colare gli artt. 16 e 17;

- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n. 895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto *“Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”*;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 10/01/2020, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla dott.ssa Daniela Ballardini;

PRESO ATTO della domanda pervenuta l’11/07/2019, registrata in pari data al PG/2019/109459, con cui il Comune di Ravenna, c.f. 00354730392, residenza comunale p.zza del Popolo, 1, **ha chiesto la concessione per l’occupazione di area demaniale** in località Lido di Dante in Comune di Ravenna (RA), sponda destra Fiumi Uniti, ad uso percorso ciclo/pedonale protetto con sopraelevazione sommità arginale interessata;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 279 del 21/08/2019, senza che nei dieci giorni successivi siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che l’area oggetto di concessione rientra in zona gravata da vincoli ambientali e paesaggistici, in quanto trattasi di area naturale protetta denominata Parco Del Delta del Po – Piano

territoriale Parco Delta del Po: “Stazione Pineta di Classe e Saline di Cervia”, ricadente, inoltre, in sito della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) IT4070009 “Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano”;

PRESO ATTO degli assensi, con prescrizioni, espressi da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile Area Romagna (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 2439, del 11/08/2020, assunta al protocollo Arpae con prot. n. 125022, del 01/09/2020);
- Comune di Ravenna – Area Pianificazione Territoriale Servizio Sportello Unico per l’Edilizia (Autorizzazione Paesaggistica, PG 109655/19, che include il nulla osta del Parco del Delta del Po n. 227 del 24/05/2019, con Valutazione di Incidenza, il parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, ai sensi del c.8, art. 11, DPR 31/2017, prot. n. 8922, del 02/07/2018);

CONSIDERATO che l’occupazione dell’area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il Comune richiedente ha versato le spese istruttorie di euro 75,00, e che, trattandosi di occupazione necessaria all’esercizio di attività istituzionale, in particolare alla realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico, a carattere non lucrativo, è esente dal pagamento del canone, ai sensi della lettera e) del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 895/2007. Inoltre, il Comune è esentata dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell’art. 8, c. 4, della L.R. n. 2/2015 (“.....*Sono esentati dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)*”);

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione per occupazione di area demaniale richiesta dal Comune di Ravenna, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DELLA SOTTOSCRITTA la regolarità amministrativa e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- 1 . di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al Comune di Ravenna, c.f. 00354730392, residenza comunale p.zza del Popolo, 1, la concessione di area del demanio idrico in località Lido di Dante, in prossimità di Via Marabina, in Comune di Ravenna (RA), argine destro in terra di difesa a nord dell'abitato, Fiumi Uniti, (censita al Catasto Terreni del Comune di Ravenna, sez. Cens. Ra, Foglio 171/allegato A, mappale110 e foglio 171/allegato A – sviluppo Z, mappale 961, indicativamente individuato alle seguenti coordinate UMT-RER: x=764499; y=920561 e x=764107; y=920602), ad uso percorso ciclo/pedonale protetto con sopraelevazione sommità arginale interessata, codice procedimento RA19T0007;
- 2 . di stabilire che la concessione ha efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto, con scadenza al 31/12/2038;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 07/09/2020, (PG/144233/2020 del 07/10/2020) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
- 4 . di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna dell'Agenzia regionale per

la sicurezza territoriale e la protezione civile con determinazione n. 2439, del 11/08/2020 di cui è stata consegnata copia semplice al momento della notifica del disciplinare di concessione, nonché, le prescrizioni dell'Autorizzazione Paesaggistica, adottata dal Comune di Ravenna – Area Pianificazione Territoriale Servizio Sportello Unico per l'Edilizia PG 109655/19 (che include il nulla osta del Parco del Delta del Po n. 227 del 24/05/2019, con Valutazione di Incidenza, il parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, ai sensi del c.8, art. 11, DPR 31/2017, prot. n. 8922, del 02/07/2018);

5. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
6. di applicare l'esenzione dal pagamento del canone annuale, ai sensi della vigente normativa citata in premessa;
7. di applicare l'esenzione dal pagamento del deposito cauzionale, ai sensi della vigente normativa citata in premessa;
8. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria;
9. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
10. di stabilire che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
11. di dare atto che le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;

- 12 . che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
13. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 6 del 31/01/2020, di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2020/2022.

LA DIRIGENTE

Daniela Ballardini

Firmato digitalmente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata al Comune di Ravenna, c.f. 00354730392, residenza comunale p.zza del Popolo, 1 (codice procedimento RA19T0007).

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiumi Uniti, in località Lido di Dante, in prossimità di Via Marabina, in Comune di Ravenna (RA), argine destro in terra di difesa a nord dell'abitato, Fiumi Uniti, (censita al Catasto Terreni del Comune di Ravenna, sez. Cens. Ra, Foglio 171/allegato A, mappale 110 e foglio 171/allegato A – sviluppo Z, mappale 961, indicativamente individuato alle seguenti coordinate UTM-RER: x=764499; y=920561 e x=764107; y=920602), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'occupazione demaniale oggetto di concessione, è concessa ad uso: percorso ciclo/pedonale protetto con sopraelevazione sommità arginale interessata, e consiste in un sopralzo arginale destro dei Fiumi Uniti, pari a + 3,50 m s.l.m.m. nella parte terminale, al fine di evitare e/o contenere l'ingressione marina nell'abitato di Lido di Dante. Inoltre, in sommità, viene realizzato un percorso ciclo pedonale protetto da parapetti posti sui cigli arginali.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente pre-

scritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.
6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'area concessa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i

seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare, entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO

DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE –

SERVIZIO AREA ROMAGNA N. 2439 DEL 11/08/2020

- <<1. La durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE SAC per l'occupazione.*
- 2. Le terre da impiegare nella costruzione, ringrosso o rialzo del rilevato arginale esistente, devono essere di categoria A4, "Terreno Limoso-Argilloso" come indicato nella "Relazione Generale e Tecnica". La terra dovrà provenire da idonee cave di prestito, essere scevra da radici o materie eterogenee, ben sminuzzate e non indurite dal gelo. Prima della realizzazione del nuovo rilevato si provvederà alla pulizia del piano di posa e dovrà essere realizzata idonea ammorsatura con il rilevato esistente. I rilevati saranno costruiti a cordoli di altezza non superiore a m 0,40 che saranno costipati con rulli o idonee macchine alternative. Le sagome di rilevato saranno quelle indicate negli elaborati grafici di progetto.*
- 3. Si prescrive la posa in opera di pietrame di idonea pezzatura, nel tratto terminale lato Nord al fine di proteggere il nuovo rilevato dalle mareggiate.*
- 4. L'ancoraggio della scala e delle staccionate, dovranno essere precarie, ovvero di facile rimozione, per consentire interventi d'emergenza o manutenzione, e dovranno essere infissi con giunto a bicchiere di idonea profondità e moduli di lunghezza facilmente movimentabili.*
- 5. Le ripe arginali laterali al percorso ciclo pedonale posto in sommità arginale sono considerate pertinenze di esercizio e pertanto, è a carico del richiedente, la manutenzione delle*

ripi stesse, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti, anche con eventuali e successivi rinfianchi di materiale terroso. Sarà onere del richiedente lo sfalcio periodico dell'intera scarpata interna ed esterna del corpo arginale interessato dal percorso ciclo pedonale.

6. *Le lastre prefabbricate esistenti ed ogni altro manufatto presente nel corpo arginale, dovranno essere mantenute e curate dal richiedente.*
7. *La sede del percorso ciclo pedonale posto in sommità arginale sarà mantenuta con ogni cautela e intervento idoneo, atto a evitare erosioni e cedimenti delle sponde e dell'argine. In particolare, il richiedente ha l'obbligo di provvedere tempestivamente al ricarico di solchi e avvallamenti, anche dei cigli arginali, con materiale terroso, stabilizzato o altro materiale idoneo, nonché di costruire e di mantenere le opere necessarie per la condotta delle acque meteoriche o di scarico in modo da evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti al corpo arginale. Il Servizio scrivente si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere gli ulteriori interventi di cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, comprese eventuali difese anche in zone limitrofe al corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati.*
8. *Nel caso di "Allerta di Protezione Civile – diramato dalla Agenzia Regionale di Protezione Civile di Bologna-Criticità Idraulica o Criticità Stato del Mare zona B codice **Arancione o Rosso**" il richiedente valuterà se continuare a mantenere aperta o limitare il pubblico accesso sulla sommità arginale.*
9. *Il ripristino ed il risarcimento di eventuali danni a terzi, conseguenti alle opere oggetto del presente Nulla Osta Idraulico sono a carico del richiedente, che è responsabile di tutti gli aspetti concernenti la sicurezza sia della circolazione mezzi e dei lavori, compresa la prevenzione degli infortuni.*
10. *Nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è te-*

nuto a propria cura e spese a eseguire il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse danneggiare il manufatto, ovvero interferire con il suo utilizzo.

11. *Nel manufatto arginale e nella fascia di quattro metri dal piede argine restano vietate le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, **gli scavi e lo smovimento del terreno**, le costruzioni anche di sole recinzioni, a norma dell'Art. 96 lettera f) del R.D. 25-07-1904 n. 523.*
12. *Eventuale apposizione e manutenzione di segnaletica fanno carico al richiedente e di conseguenza quest'ultimo disporrà le occorrenti limitazioni di accesso in caso di criticità meteorologiche.*
13. *Sul terreno demaniale e sui manufatti soprastanti è vietata, senza il Nulla Osta del Servizio scrivente, l'installazione di cartelli pubblicitari.*

CONDIZIONI GENERALI

1. *Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dei lavori dovrà essere concordata dal concessionario con i rispettivi proprietari.*
2. *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.*
3. *I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante.*

L'eventuale taglio di vegetazione, di cui il richiedente abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, dovrà essere smaltito, quando del caso, secondo la normativa vigente. L'esecuzione

dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio scrivente per eventuali autorizzazioni o prescrizioni.

- 4. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio mareggiate, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del richiedente.*
 - 5. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e marino individuate dalle perimetrazioni P.A./P.G.R.A. e che l'uso e/ o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico/marino avverso. Pertanto, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi.*
 - 6. Il Servizio scrivente resta, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione accordata, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.*
 - 7. Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio e dagli eventuali altri enti competenti.*
 - 8. L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza dell'autorizzazione.*
- Il presente nulla osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenuti motivi di pubbli-*

co interesse.

- *La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.>>*

ARTICOLO 4

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CHE INCLUDE IL NULLA OSTA DEL PARCO DEL DELTA DEL PO N. 227 DEL 24/05/2019, CON VALUTAZIONE DI INCIDENZA ED IL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO

- <<- I lavori dovranno essere svolti nel più breve tempo possibile e comunque non dovranno svolgersi nel periodo riproduttivo fauna selvatica (15 marzo – 15 luglio) di ogni annualità;*
- *Le aree di cantiere devono essere organizzate in aree non coincidenti e poste ad adeguata distanza degli elementi naturali di maggiore pregio caratterizzate dalla presenza di habitat naturali, le specie vegetali e faunistiche di valore (habitat 1210 – Vegetazione annua delle linee di deposito marine, 1410 – Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia marittimi), 2110 – Dune embrionali mobili).*
 - *I sistemi dunosi, anche residui di modesta dimensione o in fase embrionale, dovranno essere tutelati rispetto ai disturbi causati in fase di cantiere.*
 - *Le aree di cantiere dovranno essere ripristinate e riportate alle condizioni iniziali.*
 - *E' necessario adottare tutte le precauzioni necessarie a non produrre inquinamento delle acque e del suolo: durante la realizzazione degli interventi, al fine di prevenire anche i versamenti accidentali di sostanze inquinanti nell'ambiente marino e le aree di sosta devono essere dotate di tutti gli appositi sistemi di raccolta dei liquidi provenienti da sversamento accidentale.*
 - *Si dovrà provvedere allo smaltimento di ogni tipo di materiale classificato come rifiuto in base alle norme di legge (D.lgs n. 152/2006 parte quarta) vietandone l'abbandono nell'ambiente,*

oltre a provvedere alla rimozione dei rifiuti non biodegradabili eventualmente prodotti durante le lavorazioni e al loro trasporto in discarica autorizzata.

La presente autorizzazione fa salva l'acquisizione di altre autorizzazioni o pareri ove prescritti da diversa normativa e da rilasciarsi a cura di altri enti od organismi competenti ed è finalizzata ai soli aspetti paesaggistici.

Ai sensi dell'art. 146, c.4, del Dlgs n. 42/2004, l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.>>

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre** 2038.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.
4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di

concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 6 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori ti-

toli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.